

# RESOCONTO STENOGRAFICO

165.

## SEDUTA DI LUNEDI' 16 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ODDO BIASINI**

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missione</b> . . . . .	15783	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Disegni di legge:</b>		(Annunzio) . . . . .	15783
(Annunzio) . . . . .	15783	(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	15784
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	15785	(Modifica nell'assegnazione a Com- missione in sede legislativa) . . . . .	15786
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	15784	(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa) . . . . .	15786
(Modifica nell'assegnazione a Com- missione in sede legislativa) . . . . .	15786	(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	15786
(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa) . . . . .	15786	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'ar- ticolo 77 del regolamento) . . . . .	15785
<b>Disegni di legge di conversione:</b>		<b>Interrogazioni:</b>	
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96- bis del regolamento)		(Annunzio) . . . . .	15806
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	15783		

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

PAG.	PAG.
<b>Interpellanza e interrogazioni (Svolgimento):</b>	<b>terim al Presidente del Consiglio dei ministri (Annunzio):</b>
PRESIDENTE 15789, 15794, 15795, 15796, 15797, 15798, 15799, 15800, 15801, 15802, 15803, 15804	PRESIDENTE . . . . . 15787, 15788
DEL DONNO OLINDO (MSI-DN) . . . . . 15796	MACERATINI GIULIO (MSI-DN) . . . . . 15787
DIGLIO PASQUALE (PSI) . . . . . 15791	POCHETTI MARIO (PCI) . . . . . 15788
FASSINO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 15794, 15796, 15798, 15800, 15801, 15803, 15804	<b>Nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978: (Comunicazione) . . . . . 15788</b>
FERRI FRANCO (PCI) . . . . . 15704	<b>Risposte scritte ad interrogazioni: (Annunzio) . . . . . 15789</b>
FRANCHI ROBERTO (DC) . . . . . 15800	<b>Su un lutto del deputato Ugo Intini: PRESIDENTE . . . . . 15787</b>
POLI BORTONE ADRIANA (MSI-DN) . . . 15798, 15802	<b>Ordine del giorno della seduta di domani . . . . . 15806</b>
<b>Dimissioni del ministro del bilancio e conferimento dell'incarico ad in-</b>	

**La seduta comincia alle 17.**

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 12 luglio 1984.

(È approvato).

**Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Lattanzio è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. In data 13 luglio 1984 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

MORA ed altri: «Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena» (1906).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro delle finanze:*

«Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati» (1907).

*dal Ministro della sanità:*

«Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 luglio 1980, n. 463, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli handicappati e loro familiari» (1908);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri:*

«Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» (1911).

Saranno stampati e distribuiti.

**Trasmissioni dal Senato di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge approvati da quel Consesso:

S. 805. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, recante norme

sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria» (1909);

S. 808. — «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1984, n. 242, concernente interventi a favore del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali» (1910).

A norma del primo comma dell'articolo 96-bis del regolamento i suddetti disegni di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*X Commissione (Trasporti):*

«Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1984, n. 242 concernente interventi a favore del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali» (1910) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

*XIII Commissione (Lavoro):*

«Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, recante norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria» (1909) (con parere della I, della V e della XI Commissione).

I suddetti disegni di legge sono stati altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 96-bis.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

FIORI: «Riconoscimento della qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento per alcune categorie di impiegati

dello Stato» (1798) (con parere della V Commissione);

*II Commissione (Interni):*

FONTANA ed altri: «Modifiche alle norme concernenti le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità» (1440) (con parere della I e della IV Commissione);

COLONI ed altri: «Delega al Governo per la emanazione di norme sull'accertamento della cecità ai fini pensionistici» (1800) (con parere della I, della VI e della XIV Commissione);

«Ulteriori modificazioni, integrazioni interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» (1830) (con parere della I, della IV, della V, della VI, della VIII, della XII e della XIII Commissione);

*IV Commissione (Giustizia):*

BERNARDI GUIDO ed altri: «Ordinamento della professione di statistico» (1351) (con parere della I, della V, della VIII, della XII e della XIII Commissione);

*VI Commissione (Finanze e tesoro):*

ANTONI ed altri: «Esclusione delle unità sanitarie locali e degli Istituti autonomi case popolari dall'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto, e degli immobili delle cooperative a proprietà indivisa dall'assoggettabilità all'imposta locale sui redditi» (1807) (con parere della I, della V, della IX e della XIV Commissione);

*VII Commissione (Difesa):*

FIANDROTTI ed altri: «Commutazione in medaglia d'oro della medaglia d'argento al valor militare concessa, alla memoria, ai membri del Comitato militare regionale piemontese del Comitato di liberazione nazionale Quinto Bevilacqua, Giulio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

Biglieri e Massimo Montano» (1448) *(con parere della I Commissione)*;

PERRONE ed altri: «Modifiche alla legge 12 aprile 1984, n. 65, relative all'adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri» (1795) *(con parere della I, della II e della V Commissione)*;

*VIII Commissione (Istruzione):*

DEL MESE: «Norme per la nomina dei presidenti delle commissioni per gli esami di Stato di maturità e abilitazione e per i concorsi» (1815) *(con parere della I Commissione)*;

*X Commissione (Trasporti):*

ROCELLI ed altri: «Contributo ordinario a carico dello Stato a favore del Provveditorato al porto di Venezia» (1806) *(con parere della V Commissione)*;

*XI Commissione (Agricoltura):*

ZUECH ed altri: «Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, concernente l'utilizzo di latte in polvere nei distributori automatici» (1794) *(con parere della III, della IV, della XII e della XIV Commissione)*;

*XIII Commissione (Lavoro):*

GASPAROTTO ed altri: «Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente il collocamento dei lavoratori invalidi» (1557) *(con parere della I, della II, della III e della V Commissione)*;

PERUGINI ed altri: «Modifica del quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con la legge 26 febbraio 1982, n. 54, recante disposizioni in materia previdenziale» (1764) *(con parere della I, della IV e della V Commissione)*;

CRISTOFORI ed altri: «Perequazione automatica delle pensioni anticipate e delle

pensioni integrative» (1808) *(con parere della I e della V Commissione)*;

*Commissioni riunite VII (Difesa) e IX (Lavori pubblici):*

FIORI: «Norme per il trasferimento di alcuni beni del patrimonio dello Stato dalla amministrazione della difesa agli Istituti autonomi case popolari ed aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, per la costruzione di alloggi di servizio per il personale delle forze armate» (1434) *(con parere della I, della V e della VI Commissione)*.

**Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa e trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.**

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta del 18 aprile 1984 sono state assegnate alla XIV Commissione permanente (Sanità), in sede legislativa, le proposte di legge d'iniziativa dei deputati FERRI ed altri: «Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protesista dentale» (1313); GARAVAGLIA ed altri: «Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protesista dentale» (1425).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnato in sede legislativa anche il disegno di legge: «Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee» (1818) *(con parere della I, della III, della IV, della V e della VIII Commissione)*, vertente su materia identica a quella contenuta nelle suddette proposte di legge nn. 1313 e 1425.

Ricordo, altresì, che nella seduta dell'11 ottobre 1983 è stata assegnata alla VII Commissione permanente (Difesa), in sede legislativa, la proposta di legge d'ini-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

ziativa dei deputati ANGELINI VITO ed altri: «Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'Aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché estensione degli obblighi di ferma ai sottufficiali piloti dell'esercito ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574» (359).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa le proposte di legge d'iniziativa dei deputati RAUTI: «Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle forze armate e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza raggiunti dal limite di età» (156); STEGAGNINI ed altri: «Proroga al 1984 di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli delle forze armate» (912); CAZORA: «Trattamento economico di base per il calcolo della riliquidazione della pensione per gli ufficiali delle forze armate che cessano dall'ausiliaria» (923); FIORI: «Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordino dei ruoli ad esaurimento degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica» (1473), attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nella suddetta proposta di legge n. 359.

**Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

*alla IV Commissione (Giustizia):*

S. 495 — «Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (*testo unificato di un disegno di legge e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (692-227-421-464-492-549-563-582-592/C) (*con parere della I e della II Commissione*);

*alla X Commissione (Trasporti):*

S. 349 — «Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano» (*approvato dal Senato*) (1858) (*con parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*).

**Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge, per il quale la I Commissione permanente (Affari costituzionali), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento:

COLONI e REBULLA: «Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste» (1541).

**Modifica nell'assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. La IV Commissione permanente (Giustizia) ha chiesto che il seguente disegno di legge, attualmente as-

segnato alla XI Commissione (Agricoltura) in sede legislativa, sia trasferito alla sua competenza primaria:

S. 314 — «Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi» (approvato dal Senato) (1619).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno stesso, ritengo di poter accogliere la richiesta.

Sempre la IV Commissione permanente (Giustizia) ha chiesto che la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla XIV Commissione (Sanità) in sede legislativa, sia trasferita alla competenza congiunta della IV e della XIV Commissione:

POGGIOLINI ed altri: «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie» (668).

Tenuto conto della materia oggetto della proposta stessa, ritengo di poter accogliere la richiesta.

#### **Su un lutto del deputato Ugo Intini.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che il deputato Intini è stato colpito da grave lutto: la perdita della figlia.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari ho già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

#### **Annuncio delle dimissioni del ministro del bilancio e della programmazione economica e del conferimento dell'incarico ad interim al Presidente del Consiglio dei ministri.**

PRESIDENTE. È pervenuta al Presidente della Camera dal Presidente del Consiglio dei ministri la seguente lettera, datata 13 luglio 1984:

«Ho l'onore di informarLa che il Presi-

dente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'onorevole dottore Pietro Longo, deputato al Parlamento, dalla carica di ministro del bilancio e della programmazione economica e mi ha conferito l'incarico di reggere *ad interim* il medesimo Ministero.

*Firmato:* BETTINO CRAXI».

GIULIO MACERATINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente lei, credo correttamente, ha dato lettura di questa comunicazione del Presidente del Consiglio nell'ambito delle ordinarie comunicazioni a questa Assemblea. Credo però che a nessuno possa sfuggire lo spessore, il rilievo, l'importanza politica di questa comunicazione per i riflessi che ha su un quadro politico estremamente agitato, proprio per le vicende legate all'onorevole Longo ed alle sue dimissioni dal dicastero del bilancio.

Per ragioni di fondo e per ragioni di sostanza ritengo che la Camera dei deputati e, più in generale, il Parlamento, non possa relegare nell'ordinaria amministrazione una vicenda del genere, quasi che la sorte di una compagine ministeriale sia da decidersi con una trattativa privata a livello della stanza dei bottoni.

Il Parlamento, a mio avviso, sarebbe umiliato e mortificato se questa vicenda si concludesse così. E lo sarebbe sia sul piano formale, perché non v'è dubbio che questa Camera, un anno or sono, diede la fiducia ad un certo Gabinetto, del quale l'onorevole Longo era autorevole componente, sia sul piano del merito, perché sarebbe veramente una politica dello struzzo quella che si limitasse a prendere atto di questa uscita dalla scena di un personaggio come l'onorevole Longo.

Tra l'altro — e la stessa stampa lo faceva rilevare con forza questa mattina — l'onorevole Longo resta sulla scena politica come segretario di uno dei partiti che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

compongono la maggioranza di Governo, quindi con tutta la capacità di influenza e di interferenza che una tale condizione può consentirgli di avere sulla vita politica italiana.

È quindi necessario, a nostro avviso (e lo chiediamo con la forza che ci è consentita dalla nostra rappresentanza nel Parlamento nazionale), che le Camere esprimano, nel corso di un dibattito, il loro pensiero su questa vicenda. È necessario che le forze politiche presenti in quest'Assemblea assumano con chiarezza la loro posizione ed esplicitino fino in fondo il loro atteggiamento. Solo in questo modo si potrà evitare quella deplorabile fuga dalle responsabilità che noi intravediamo nella soluzione scelta, ripeto, in una trattativa privata a questa vicenda, non certo commendevole per la Repubblica.

Ecco perché, a nome del Movimento sociale italiano, le rivolgiamo una cortese ma ferma richiesta, affinché l'Ufficio di Presidenza della Camera voglia valutare l'opportunità — anzi, a nostro avviso, la necessità — di fissare un dibattito sulla vicenda delle dimissioni dell'onorevole Longo.

MARIO POCHEZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO POCHEZZI. Noi riteniamo che la comunicazione che è stata testé data da lei, signor Presidente, attraverso la lettura della lettera del Presidente del Consiglio, non possa essere considerata come una comunicazione ordinaria.

Avvertiamo la necessità di un dibattito in relazione a questa vicenda: non solo a quella delle dimissioni dell'onorevole Longo, ma all'intera questione legata alla loggia P2, alle misure che il Governo dovrà prendere in ordine a coloro che ne hanno fatto parte ed anche all'atteggiamento delle forze politiche con riferimento a quelle persone che, pur non avendo fatto giuramento di fedeltà allo Stato, pur tuttavia ricoprono importantissimi incarichi, anche di carattere istituzionale.

So che di questa materia si è discusso in sede di Conferenza di capigruppo; so anche che sarebbero stati presi contatti con la Presidenza del Senato della Repubblica e che molto probabilmente nei prossimi giorni si avrà, proprio in quella sede, ancor prima che alla Camera, l'occasione per discutere su documenti che sono stati presentati, tra l'altro, dal partito comunista italiano (che per altro ne ha proposti anche in questo ramo del Parlamento).

In ogni caso, la questione delle dimissioni dell'onorevole Longo, a seguito della vicenda che ha avuto eco, oltre che nel paese, anche alla Camera, assumerebbe una dimensione di molto maggior rilievo qualora fosse legata alla volontà, che è stata espressa, di andare ad una verifica tra le forze della maggioranza di Governo.

È stato accennato alla possibilità di andare, verso la fine del mese, ad un dibattito intorno a questa materia. Noi vogliamo sollecitare la Presidenza perché dia all'Assemblea una risposta precisa intorno alle prospettive di lavoro legate all'intera vicenda.

PRESIDENTE. Assicuro gli onorevoli Maceratini e Pochetti che comunicherò la loro richiesta al Presidente della Camera. Ritengo, infatti, che tale richiesta formerà oggetto di esame da parte della Conferenza dei presidenti di gruppo, la quale, come d'altronde ha accennato lo stesso onorevole Pochetti, ha già preventivamente delibato questa materia. Naturalmente si tratterà di stabilire, sempre in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, i tempi ed i modi di un eventuale dibattito. Poiché è prevista per la giornata di domani una riunione di detta Conferenza, penso che i problemi posti dai colleghi possano essere affrontati in quella sede.

**Comunicazione, di una nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.**

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro. a'

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottor Giacomo Ferraris a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro).

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Interpellanza e interrogazioni.

Cominciamo dalla seguente interpellanza:

«I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere — premesso:

che con l'articolo 5 del regio decreto 14 ottobre 1932, n. 1366, contenente il primo regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, veniva consentito ai laureati in scienze economiche, politiche e sociali (laurea a quel tempo rilasciata solo dall'Università di Genova e dall'istituto Alfieri di Firenze) di partecipare a tali esami a condizione che provassero di aver superato gli esami di profitto in istituzioni di diritto privato, di diritto pubblico, economia politica, scienze delle finanze e diritto finanziario;

che in conseguenza del riordinamento della materia universitaria, operato con i regi decreti 22 novembre 1935, n. 2044, e

7 maggio 1936, n. 882, tale laurea venne soppressa, a partire dall'anno accademico 1936-1937, consentendosi a coloro che a tale data risultavano iscritti a quel corso di laurea di continuare gli studi nel corso di laurea in scienze politiche;

che per salvaguardare i diritti acquisiti da costoro il legislatore, in sede di emanazione del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, relativo al nuovo ordinamento sulla istruzione universitaria e sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, concesse, con gli articoli 116, 117 e 118 collocati nelle disposizioni transitorie di tale decreto, la possibilità di partecipare agli esami di Stato di dottore commercialista solo a coloro che dimostravano di aver conseguito la laurea entro l'anno accademico 1935-1936 ed a coloro che pur avendola conseguita successivamente dimostravano di aver iniziato il corso degli studi universitari anteriormente a tale data e purché, in entrambi i casi, gli aspiranti provassero di aver superato gli esami prima indicati;

che nessuna delle successive integrazioni, operate con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1971, n. 1287, con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1972, n. 543, e con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1980, n. 1030, estende alla laurea in scienze politiche la possibilità di partecipare a tali esami di Stato e che una integrazione delle lauree ritenute valide non può avvenire con circolari interpretative, ma solo con specifici provvedimenti legislativi, come confortano i decreti sopra citati e come tassativamente dispone l'ultimo comma dell'articolo 173 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

che la laurea in scienze politiche non può per lo specifico contenuto dei suoi studi, conciliarsi in alcun modo con l'ordinamento della professione di dottore commercialista disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, ed in particolare con

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

le specifiche competenze tecniche riconosciute dall'articolo 1 dello stesso decreto;

che l'inidoneità della laurea in scienze politiche a partecipare agli esami di Stato di dottore commercialista è anche riconosciuta dalla giurisprudenza, come emerge dalla sentenza del tribunale di Milano del 15 maggio 1967, in *Repertorio della giurisprudenza italiana*, 1967, pagina 3110;

che l'università di Bari, disattendendo quanto sopra premesso, ha instaurato la pratica di avviare a tali esami i suddetti laureati. Risulta, invero, che tale università in data 2 ottobre 1981 ha proposto un quesito alla Direzione generale della istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione, col quale, dopo aver dato atto che la laurea in scienze politiche non è titolo accademico indicato nella tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, chiede di conoscere se sia prevista una modifica legislativa intesa a consentire ai laureati in scienze politiche di partecipare agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista. Non risulta che il quesito riferisca sulla circostanza che la stessa università, nonostante il suesposto riconoscimento, avesse instaurato la pratica, ancora in atto, di ammettere a tali esami i suddetti laureati;

che l'università di Bari, pur di conseguire l'ammissione di tali laureati ai suddetti esami, ha persino ritenuto di sostituirsi ad esclusive competenze del ministro. Risulta, infatti, che quando qualche commissione esaminatrice ha eccepito l'inidoneità di tale laurea, l'università, anziché investire del problema l'unica autorità legittima a conoscere e decidere e cioè il ministro della pubblica istruzione che nomina le commissioni e dalle quali le stesse dipendono, ha preferito disporre il proseguimento degli esami;

che trattasi di un problema di interesse pubblico diretto ad evitare che prestazioni professionali, tutelate dalla legge, per le quali si richiede una preparazione

scientifica e tecnica sempre più complessa, come in materia di revisione e certificazione dei bilanci delle aziende pubbliche e private, di specifici incarichi giudiziari e di altre materie, emergenti dalla complessa fenomenologia socio-economico-finanziaria dei nostri tempi, possano per difetto di informazione degli utenti (enti pubblici, magistratura, aziende pubbliche e private, eccetera), essere affidate a persone sprovviste di qualsiasi elemento conoscitivo per svolgere il relativo incarico, con danno per la collettività;

che il perdurare di tale situazione può accrescere la tensione, già in atto, fra gli studenti in economia e commercio che, se non arginata in tempo, può sfociare in qualche disordine, per la irragionevole disparità di trattamento a cui si sentono sottoposti per l'equiparazione del loro piano di studi, che contempla come obbligatori una serie di esami di argomento economico, ragionieristico, fiscale e giuridico con quello della laurea in scienze politiche, che può essere conseguita avendo sostenuto il solo esame di economia politica —

se, per quanto sopra premesso, non ritenga:

di diramare a tutte le università una circolare, precisando che la laurea in scienze politiche non è titolo valido per l'ammissione agli esami di Stato per la professione di dottore commercialista;

di disporre il ritiro delle abilitazioni illegittimamente rilasciate, non potendosi parlare di diritti acquisiti, né di situazioni sanabili con un provvedimento legislativo, né potendosi consentire l'esercizio professionale a persone sprovviste di una valida abilitazione».

(2-00323)

«DIGLIO, CRESCO, FIANDROTTI, SODANO, FINCATO GRIGOLETTO, AMODEO, SEPPIA».

L'onorevole Diglio ha facoltà di illustrare la sua interpellanza.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

PASQUALE DIGLIO. Signor Presidente, nell'illustrare l'interpellanza da me presentata all'onorevole ministro della pubblica istruzione, mi pare opportuno premettere che quando in Italia le università avevano il privilegio di istituire liberamente i corsi di laurea che ritenevano di aprire, oltre alla laurea in economia e commercio veniva anche rilasciata, dalla sola università di Genova e dall'Istituto superiore Cesare Alfieri di Firenze, la laurea in scienze economiche, politiche e sociali.

In sede di riconoscimento giuridico della figura del «professionista in materia di economia e commercio», avvenuto con regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176, convertito nella legge 28 dicembre 1930 n. 1834, il legislatore, tenendo conto che all'epoca, tale professione, per la semplicità della fenomenologia del tessuto economico, non richiedeva una preparazione scientifica e tecnico-pratica altamente specializzata, incluse fra le lauree che potevano essere ammesse a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione anzidetta, oltre alla laurea in economia e commercio, anche quella in scienza economiche, politiche e sociali.

Successivamente in sede di emanazione del regio decreto 14 ottobre 1932, n. 1366, contenente il primo regolamento degli esami di Stato in materia di economia e commercio, nonostante la semplicità attribuita all'epoca a questa professione, la laurea in scienze economiche, politiche e sociali, per il contenuto del suo piano di studi, venne ritenuta carente ai fini di tale professione.

La carenza venne colmata con l'articolo 5 della norma citata, disponendosi che l'ammissione ai suddetti esami di Stato fosse subordinata alla pregiudiziale che gli aspiranti provassero di aver superato gli esami di profitto in istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario.

Così, detta laurea venne inclusa, assieme a quella in economia e commercio, nella tabella L di cui all'articolo 173 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, re-

lativo alle professioni per esercitare le quali, è necessario aver superato l'esame di Stato. Da questa tabella restò esclusa la laurea in scienze politiche, anche se all'epoca veniva rilasciata.

Successivamente, quando con i regi decreti 22 novembre 1935, n. 2044, e 7 maggio 1936, n. 882, si precedette al riordinamento della materia universitaria, si stabilirono i corsi di laurea o di diploma di cui era consentita l'istituzione, e le università vennero così private della possibilità goduta precedentemente di istituire liberamente i corsi di studio; il legislatore dispone altresì, a partire dall'anno accademico 1936-1937, la soppressione della laurea in scienze economiche, politiche e sociali e di altre lauree. A coloro che a detta data risultavano iscritti a tale corso di laurea, venne consentito di continuare gli studi nel corso di laurea in scienze politiche, molto vicino per il contenuto dei suoi studi, al corso soppresso. Altrettanto venne disposto per le altre lauree sopresse. Conseguentemente il legislatore si trovò di fronte alla necessità di riordinare la materia degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di tutte le professioni, cosa che fece con gli articoli da 51 a 93 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, relativo al nuovo ordinamento sulla istruzione universitaria e sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

Con tale norma, allo scopo di salvaguardare i diritti acquisiti, fu consentito a coloro che avevano iniziato il corso di laurea in scienze economiche, politiche e sociali e che erano stati costretti, a seguito della sua soppressione, a conseguire una laurea diversa, cioè quella in scienze politiche, di partecipare ai suddetti esami; essi dovevano provare di aver conseguito la laurea entro l'anno accademico 1935-1936, pur avendola conseguita successivamente, di aver iniziato gli studi universitari entro l'anno accademico 1935-1936 e dimostrare, in entrambi i casi, di aver superato gli esami di profitto in istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico,

economia politica, scienze delle finanze e diritto finanziario.

La definitiva conferma della inidoneità di tale laurea a partecipare ai suddetti esami la si ricava, poi, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1967, concernente l'ordinamento della professione di dottore commercialista, ove, all'articolo 31, vengono espressamente indicati i titoli accademici per l'esame di abilitazione di tale professione. In questa elencazione non si fa menzione della laurea in scienze politiche, ma di quella in economia e commercio o di «altro titolo valido», col quale si vuole indubbiamente indicare quei titoli che successivamente il legislatore dovrà ritenere validi a seguito di integrazioni da farsi, beninteso, con specifici provvedimenti legislativi, secondo l'articolo 173 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

A questo punto si osserva che da quando la professione di dottore commercialista ha cominciato ad assumere la rilevante importanza che oggi detiene, diverse università disattendendo, in alcuni casi consapevolmente, come nel caso dell'università di Bari, la legislazione di cui innanzi — di non difficile interpretazione essendo la stessa chiaramente racchiusa negli articoli 116, 117 e 118 del citato regio decreto 4 giugno 1936, n. 1269 — hanno dato inizio alla illegittima pratica di avviare a tali esami i laureati in scienze politiche.

Si dice «consapevolmente», in quanto da una documentazione in possesso dal sottoscritto, interpellante, insieme ad altri colleghi, risulta che l'università di Bari, con lettera del 2 ottobre 1981 (protocollo 7061, posizione E/5 - C/3), ha proposto un quesito alla direzione generale dell'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione: infatti, dopo aver esplicitamente dato atto che la laurea in scienze politiche non è titolo accademico idoneo con l'ammissione agli esami di Stato per dottore commercialista (ma tralasciando di avvertire che aveva comunque ammesso i laureati in scienze politiche a tali esami), chiedeva di cono-

scere se fosse prevista modifica legislativa intesa a consentire a tali laureati la partecipazione agli esami in questione.

Nella lettera — si badi bene, lo ripeto — si ha cura di tacere sulla circostanza che, nonostante il suesposto riconoscimento, si era instaurata la pratica di avviare agli esami di Stato per dottore commercialista i laureati in scienze politiche.

In questa università, pur di continuare nella illegittima pratica instaurata, si è persino ritenuto, incorrendo in un comportamento facilmente individuabile, di sostituirsi alle esclusive competenze dell'onorevole ministro. Infatti, quando da parte di qualche commissione esaminatrice è stata eccepita l'inidoneità di tale laurea, l'università, anziché investire del problema l'unica autorità legittimata a conoscere e decidere, e cioè il ministro della pubblica istruzione, che nomina le commissioni e dal quale le stesse dipendono, ha preferito disporre, facendo uso di un potere che non aveva, il proseguimento degli esami, come risulta dalla lettera del 23 febbraio 1982 indirizzata al presidente della commissione esaminatrice per gli esami di Stato dei dottori commercialisti di Bari, protocollo 1343 posizione E/5 nella quale si confermava la legittimità della ammissione della laurea in scienze politiche per l'esame di Stato da dottore commercialista.

Inoltre, non può trascurarsi di rilevare che le università, per conseguire lo scopo, non hanno esitato ad attribuirsi poteri di competenza esclusiva di altri organi e di cadere in altre gravi violazioni di legge.

Qui ci si riferisce al potere di decidere sul merito dell'ammissione agli esami ed al dovere di controllare se gli aspiranti abbiano superato gli specifici esami richiesti dalla legge.

Relativamente al potere di decidere sull'ammissione bisogna rifarsi alla norma che lo disciplina e precisamente all'articolo 6 del regolamento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957.

Dall'esame del meccanismo procedu-

rale di tale norma, emerge che gli aspiranti sono tenuti a fare domanda di ammissione «diretta al presidente della commissione esaminatrice», non all'università. Tale domanda va logicamente presentata, non conoscendosi in tale momento la commissione, agli uffici esami di Stato delle università o delle prefetture, per le sedi non universitarie.

Secondo la norma citata gli uffici accertano la «regolarità delle domande» e redigono un elenco in ordine alfabetico che sono tenuti a trasmettere al presidente della commissione.

È pacifico quindi che il controllo affidato agli uffici esami di Stato è semplicemente formale e che il potere di decidere sulla ammissibilità è affidato alla commissione esaminatrice da convocarsi dal presidente, altrimenti non si comprenderebbero i motivi per cui la legge avrebbe fatto carico agli aspiranti di indirizzare le domande ai presidenti delle commissioni esaminatrici.

Che diversa artificiosa interpretazione non possa darsi a tale norma si ricava dalla considerazione che altrimenti il giudizio sull'ammissibilità agli esami di Stato per tutte le professioni verrebbe lasciata al funzionario dell'ufficio esami di Stato dell'università o della prefettura, mentre alla commissione esaminatrice verrebbe impedito, visto che le giungerebbe solo un elenco alfabetico dei candidati, di conoscere la laurea posseduta dai candidati stessi.

Relativamente all'altra violazione di legge che sarebbe stata commessa, ci si riferisce alla circostanza che nell'ammettere ai suddetti esami laureati in scienze politiche, non ci si è preoccupati nemmeno di controllare se fosse salva la pregiudiziale del superamento di specifici esami richiesti dalla legge prima citata. Questo è il comportamento che appare tenuto da alcune università, almeno da quella di Bari.

A questo punto, dando atto che, a seguito dell'interpellanza presentata dal sottoscritto (e mi dispiace che la circolare del ministro non faccia riferimento all'interpellanza, ma soltanto ad alcuni quesiti

posti dalle università, come se l'interpellanza, non fosse stata stimolante in questo senso), l'onorevole ministro, con circolare n. 185, ha chiarito alle università che la norma vigente «non contempla né espressamente né implicitamente la possibilità per i laureati in scienze politiche di essere ammessi agli esami di Stato di dottore commercialista — facendo, quindi, chiarezza su un aspetto dell'interpellanza stessa — si deve esprimere preoccupazione e perplessità per quanto ora dico. Preoccupazione per la circostanza che l'università di Bari nel trasmettere la circolare del presidente dell'ordine dei commercialisti di Bari, con lettera del 4 luglio 1984, protocollo 5017, attribuendosi ancora una volta un potere che non possiede, conclude affermando che la «disposizione sarà resa esecutiva» — quindi qui abbiamo un nuovo potere legislativo da parte del rettore dell'università! — «a decorrere dalla seconda sessione del 1984» (facendo salva, quindi, la possibilità di ammissione all'esame di Stato di commercialista da parte dei laureati in scienze politiche che ancora oggi debbono sottoporsi all'esame nei mesi di giugno e luglio 1984) e ciò quasi per dare una validità — si badi bene! — alle abilitazioni fino ad ora rilasciate ed agli esami in corso.

Tutto ciò premesso, considerato che nel comportamento delle università, e in particolare di quella di Bari, vi è stata consapevolezza di quella violazione di legge, di quell'azione (basta vedere come è andato il processo logico di legge); considerato che da tale comportamento appare che vi siano state delle posizioni di favore (almeno appare); considerato che non può evitarsi di disporre il ritiro delle abilitazioni (e su questo vorremmo che fosse fatta chiarezza) illegittimamente rilasciate non potendosi parlare di diritti acquisiti né di una situazione sanabile con un provvedimento legislativo, né consentirsi, per un illecito commesso dalle università, l'esercizio professionale a persone sprovviste di un titolo valido, è d'uopo ricordare che il mancato ritiro delle abilitazioni rilasciate porterebbe ad

attribuire al conseguimento dell'abilitazione la capacità giuridica di trasformare un titolo non valido in titolo valido, con la conseguenza che potrebbe continuare a fare il medico il laureato in lettere, in agraria o in altra disciplina quando costui, «per errore», fosse ammesso agli esami e quando, per «altre circostanze» li superasse.

Considerato che il mancato ritiro delle suddette abilitazioni può favorire il possessore delle stesse nel senso che il medesimo può nascondere, specie nei concorsi, dietro il possesso dell'abilitazione di dottore commercialista, l'inesistenza della laurea in economia e commercio; che nel disporre il ritiro di tale abilitazione non può trascurarsi di tener conto che trattasi di un problema di interesse pubblico, per evitare che prestazioni professionali tutelate dalla legge, per le quali si richiede una preparazione scientifica e tecnica sempre più complessa, come in materia di revisione e certificazione dei bilanci delle aziende private e pubbliche, di specifici incarichi, anche giudiziari, e di altri compiti connessi alla complessa fenomenologia socio-economico-finanziaria dei nostri tempi, possano, per difetto di informazione degli utenti, essere affidate a persone sprovviste di qualsiasi elemento conoscitivo per svolgere il relativo incarico, con danno per la collettività; chiediamo di sapere quali iniziative siano state prese o si intendano prendere per esaminare amministrativamente o per far giudicare in altra sede su eventuali comportamenti omissivi o commissivi derivabili da quanto esposto; quali misure siano state adottate o si intendano adottare per il ritiro delle suddette abilitazioni o per renderle nulle.

Colgo, inoltre, l'occasione per invitare l'onorevole ministro, nel vagliare le eventuali future richieste da parte delle università di riconoscimento di una laurea come titolo valido per esercitare la professione di dottore commercialista, ad assicurarsi che il piano di studio di quella laurea contenga quelle materie necessarie per assicurare i requisiti scientifici e tecnico-pratici e che il piano di studi com-

prenda almeno le materie richieste dall'articolo 5 dell'ottava direttiva CEE che dovrebbero rientrare in una logica complessiva di parità professionale per quanto riguarda l'attività di commercialista nell'ambito del MEC.

Infine, allo scopo di mettere ordine nel conseguimento di una abilitazione divenuta tanto importante per la collettività, invito l'onorevole ministro ad adoperarsi per una sollecita approvazione di una legge che disciplini in modo uniforme e chiaro gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione del dottore commercialista; e ad adoperarsi perché gli esami vengano svolti con carattere nazionale e non locale e perché per le prove scritte venga disposto sin da ora l'anonimato del candidato, in maniera tale da evitare ogni possibile favoritismo in un prossimo futuro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

**GIUSEPPE FASSINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Onorevole Presidente, onorevole interpellante, in ordine alla questione prospettata debbo premettere che, in accoglimento delle richieste degli onorevoli interpellanti, ma anche in relazione a quesiti che in precedenza erano pervenuti al Ministero ed ai quali occorreva opportunamente dare risposta, il Ministero non ha mancato — e lei stesso l'ha riconosciuto — di fornire i chiarimenti indispensabili sulle motivazioni che, in presenza delle vigenti normative, impediscono di considerare valida la laurea in scienze politiche ai fini dall'ammissione agli esami di Stato di dottore commercialista.

Ella stessa, onorevole Diglio, ha citato la circolare n. 185 del 14 giugno, abbastanza recente, nella quale è stato precisato che la tabella *L* ammessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, non prevede la laurea suddetta (come è giusto, a mio avviso, che non preveda) fra i titoli accademici idonei per l'accesso all'esame di Stato preordinato all'eser-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

cizio delle professioni in materia di economia e commercio; e che le modifiche successivamente apportate alla stessa tabella per includervi altri titoli non hanno mai fatto riferimento alla laurea in scienze politiche. Non possono quindi trovare applicazione gli articoli 116 e seguenti del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, relativo al regolamento sugli studenti e sugli esami di Stato di abilitazione professionale, tenuto conto che le disposizioni ivi previste — come fanno per altro rilevare gli interpellanti — hanno riconosciuto la validità della laurea in questione ai fini di cui trattasi in via del tutto transitoria, ed hanno quindi da tempo esaurito la loro efficacia. Tanto è vero che la laurea in scienze politiche non risulta compresa tra i titoli accademici elencati all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente l'ordinamento della professione di dottore commercialista.

Debbo ribadire che alla scrupolosa osservanza delle disposizioni sopra richieste, non suscettibili in alcun modo di deleghe in via amministrativa, le università e gli istituti superiori sono stati pertanto invitati con le istruzioni di recente impartite con la circolare n. 185 e con altre successive comunicazioni.

Per quanto concerne infine la posizione — ed è forse il punto meno chiaro — di coloro che, avendo in passato superato gli esami di Stato, hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale, si deve far presente che secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato si tratta di situazioni ormai consolidate, che non dovrebbero, ad avviso del Ministero, essere inficiate dai criteri interpretativi della norma disciplinante la materia, intervenuti successivamente al determinarsi delle situazioni medesime.

Circa l'indicazione relativa alla richiesta per un esame, che andrebbe riformato, sarà mio dovere rappresentare la questione al nostro ufficio legislativo perché se ne tenga conto.

PRESIDENTE. L'onorevole Diglio ha

facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00323.

PASQUALE DIGLIO. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole sottosegretario sul fatto che il quesito, che fu posto a suo tempo dall'università di Bari (in data 2 ottobre 1981), ha avuto risposta solo dopo la mia interpellanza, con un ritardo quindi di circa tre anni. Comunque, vorrei che mi fosse fornita assicurazione sul fatto che certamente non si può parlare di situazione consolidata per coloro che devono ancora sostenere l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti; e quindi mi pare che questa potestà legislativa da parte del rettore della Università di Bari dovrebbe essere immediatamente bloccata.

Una seconda questione, onorevole sottosegretario, riguarda una dichiarazione che ho fatto in questa sede: io ho parlato di colpevolezza, ho parlato di atti omissivi e commissivi, e su questo non ho avuto alcuna risposta. Sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo si assumesse l'impegno, credo, di operare un'opportuna indagine di tipo amministrativo che individui le responsabilità, perché qui chiaramente di responsabilità si tratta.

Circa poi il riferimento ad una situazione di diritto consolidato, devo far presente che non posso accettare una simile valutazione, perché qui ci troviamo di fronte all'impossibilità oggettiva, originaria, da parte del soggetto richiedente, di poter essere iscritto all'ordine. Ho fatto un esempio significativo, e non credo che il Consiglio di Stato potrebbe ribaltare una situazione del genere: ho ipotizzato che un laureato in agraria o un laureato in economia e commercio fosse ammesso per errore all'abilitazione per la professione di medico, trovandosi poi nella situazione, per un fatto di diritto consolidato, di poter esercitare la professione di medico. La questione del medico può sembrare più eclatante, quella del commercialista meno; ma non è così, tenendo conto delle garanzie esterne che vanno tutelate rispetto a questa professione.

Mi consenta quindi, onorevole sottose-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

gretario, di poter affermare che assolutamente non mi pare esistano condizioni per le quali vi possa essere sentenza di carattere giudiziale che possa sanare una situazione di questo genere. Ci troviamo di fronte ad una dichiarazione che ritengo non possa trovare in alcun caso una posizione di accoglimento in sede giudiziale.

Quindi, non posso che dichiararmi parzialmente soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario. Lo invito ad integrare gli elementi obiettivamente lacunosi della sua risposta e lo ringrazio fin d'ora dell'intervento che vorrà immediatamente compiere nei confronti dell'università di Bari per bloccare già da oggi qualsiasi irregolarità negli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.

**PRESIDENTE.** Passiamo alle interrogazioni all'ordine del giorno. La prima è quella dell'onorevole Del Donno, ai ministri della pubblica istruzione e della sanità, «per sapere:

1) quali sono i criteri per cui è stata preclusa ogni prospettiva, nell'ambito della ricerca universitaria, ai medici interni con compiti assistenziali (MIUCA);

2) quali sono i motivi giustificativi per cui i medici interni non hanno potuto partecipare ai concorsi riservati ai ricercatori, pur essendo in contatto continuo con la realtà ospedaliera universitaria, mentre i borsisti, anche se privi di tale esperienza, hanno usufruito di un concorso riservato a laureati con titolo generico;

3) se sono stati presi in considerazione i danni provenienti da questa situazione assurda che spinge all'estero i migliori delle nostre università» (3-00168).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

**GIUSEPPE FASSINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Onorevole Presidente, onorevole interrogante, i cri-

teri — a suo tempo riportati dalla circolare ministeriale n. 41 del 4 febbraio 1981 — che hanno precluso ai medici interni universitari la possibilità di essere inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari sono da ricercare nelle disposizioni legislative regolanti la materia e precisamente nell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e nell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980 n. 382.

In particolare, il citato articolo 58, al primo comma, lettera i), prevede che ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di cui si tratta siano ammessi «i medici interni universitari assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università per motivare esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari».

Tenuto conto che tali condizioni non sussistevano nel caso dei medici cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante, nessun provvedimento il Ministero avrebbe dovuto assumere in via amministrativa allo scopo di venire incontro alle attese, senza dubbio pur degne di considerazione, delle categorie interessate. Alla soluzione in senso favorevole agli interessati risulta per altro diretta una apposita proposta di legge, se non erro la n. 147, che è attualmente, come è noto, all'esame della Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Del Donno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00168.

**OLINDO DEL DONNO.** Signor Presidente, rispondo al signor sottosegretario, che ha citato vari articoli e disposizioni di legge che sono a monte di quanto da me denunciato. Mi chiedo se, una volta accertato che a monte vi è una ingiustizia, prima di portarla a termine una prima, una seconda ed una terza volta, non sia dovere del legislatore riportarsi nell'ambito oggettivo della giustizia.

Il problema non è quello di esaminare le varie disposizioni e poi trarne delle deduzioni. Quando dalle premesse — dice

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

Aristotele — non si deduce una legittima conclusione, si rivedono le premesse e si pone riparo al difettivo sillogismo.

Questo è proprio un caso di difettivo sillogismo che, come dice Dante, «ci fa in terra batter le ali».

Consideriamo il caso di un concorso universitario per ricercatori, a cui partecipano dei borsisti. Vediamo un attimo la figura del borsista, non solo in sé, ma anche in relazione a quanto avviene nel campo medico, che in questo caso è campo universitario. Si dica sinceramente che i due ministeri non hanno capito nulla, né l'uno né l'altro. Hanno agito di testa propria senza comprendere che, quando le cose sono concordate, bisogna fare la somma di quanto si è concordato.

Ma come, si fa un concorso e ad esso si ammettono senza tante storie i borsisti, ma da esso si esclude il medico interno, che da tre o quattro anni lavora gratuitamente e nell'ospedale e nell'università, e quindi aveva acquisito tanti e tali titoli di merito da dover rientrare nella prima categoria?

Signor sottosegretario, una volta il Ministero da lei rappresentato era serio; mentre oggi siamo arrivati all'assurdo che il precario viene preferito a colui che ha acquisito l'idoneità in precedenti concorsi. Ma è un assurdo giuridico! La giustificazione addotta è che, essendo cambiato il sistema, il precariato viene anteposto a chi ha maturato un titolo giuridico. Cambiate la Costituzione, cambiate tutto, ma non venite a dire che il borsista (anche se ha tutte le carte in regola e se è entrato accompagnato dalla marcia reale) viene anteposto al medico interno, il quale è a continuo contatto con due realtà specifiche: con la realtà ospedaliera, nella quale lavora ogni giorno, e si affretta e si affanna e si affatica fino a notte inoltrata, nonché a contatto con la ricerca! Questo è il vero ricercatore! Non si può accantonare il ricercatore e mettere al suo posto il borsista: la contraddizione «nol consente», signor sottosegretario!

Quando si espleta un concorso, quando si stabilisce una disciplina, non bisogna

dire «a monte c'è l'articolo tale», ma vedere se vi sia l'ingiustizia ed eventualmente toglierla dagli elementi costitutivi della nazione. Qui la nazione cammina così, ad occhi chiusi; anzi, sono convinto che in questa occasione i due ministeri non si sono incontrati e non si sono capiti, tanto che, se io domando all'onorevole Falcucci, a lei in persona, che cosa sia il borsista, il ricercatore, l'universitario che ha il doppio titolo di ricercatore e di assistente universitario, sono sicuro che non mi sa rispondere e mi chiederà di rivolgere il quesito al Ministero della sanità, mentre quest'ultimo lo rimetterà al Ministero della pubblica istruzione.

Così non si può andare avanti: si è così attuata un'ingiustizia che non doveva mai essere perpetuata in uno Stato di diritto quale si vanta di essere lo Stato italiano.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione degli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Aloï, al ministro della pubblica istruzione, «per sapere — premesso che:

con decreto 29 settembre 1983 numero 40625, il provveditore agli studi di Lecce provvedeva a dichiarare i vincitori del concorso magistrale indetto con decreto provveditoriale n. 39356 del 30 settembre 1982;

che dall'elenco dei vincitori sono state escluse alcune concorrenti appartenenti alla categoria degli orfani di guerra e categorie equiparate;

che pure era stata accertata la disponibilità di ulteriori 303 posti da attribuire alle categorie predette *ex lege* n. 482 del 1968 —;

se non ritenga che da parte del provveditore agli studi di Lecce non vi sia stata violazione e falsa applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482;

se non sia opportuno verificare il comportamento del provveditore di Lecce che avrebbe effettuato l'accertamento delle disponibilità conteggiando nella riserva tutti gli appartenenti a categorie protette, assunti anche senza avvalersi del bene-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

ficio della legge n. 482 o comunque divenuti riservatari dopo la nomina in ruolo;

se non ritenga necessaria una ordinanza istruttoria per un nuovo accertamento che tenga conto solo degli insegnanti assunti in virtù delle norme sul collocamento obbligatorio;

se non sia da considerarsi illegittima la mancata predeterminazione della effettiva disponibilità dei posti assegnati alle singole categorie protette;

se, alla fine di quanto esposto, non ritenga si debba annullare il decreto numero 40025 del 29 settembre 1983 del provveditore agli studi di Lecce, con cui sono stati dichiarati i vincitori del concorso magistrale per esami e titoli per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti di scuola elementare, indetto con decreto provveditoriale n. 39356 del 30 settembre 1983, nonché i necessari decreti integrativi dell'elenco dei vincitori, unitamente alla espressa determinazione di escludere dalla nomina, negando lo scorrimento, la categoria degli orfani e vedove di guerra» (3-00497).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

GIUSEPPE FASSINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito alle osservazioni riguardanti il decreto 29 settembre 1983, n. 40625, con il quale il provveditore agli studi di Lecce ha nominato i vincitori del concorso magistrale indetto in data 30 settembre 1982, si chiarisce che è ormai orientamento giurisprudenziale consolidato (decisione del Consiglio di Stato, VI sezione, n. 300/81 del 18 giugno 1981; parere del Consiglio di Stato, I sezione, n. 389/75 del 9 dicembre 1977) che la determinazione dell'aliquota del 15 per cento dei posti da riservare alle categorie beneficiarie della legge 2 aprile 1968, n. 482, sia ottenuta con riferimento all'intero organico provinciale, in esso computando tutti i docenti in servizio con la qualifica di riservisti *ex lege* n. 482,

anche se assunti in ruolo senza beneficiare della qualifica medesima.

Si precisa, inoltre, che il numero esatto dei posti da attribuire ai vincitori del concorso magistrale, per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, può essere individuato esclusivamente in epoca successiva all'emanazione del bando, in quanto i posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al 50 per cento delle cattedre che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico, a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.

Conseguentemente, la determinazione dei posti da assegnare alle categorie beneficiarie della legge n. 482, può essere effettuata unicamente all'atto della compilazione della graduatoria dei vincitori: nel caso in esame, quindi, il provveditore agli studi di Lecce, attenendosi a detti criteri, ha proceduto correttamente alla nomina dei vincitori del concorso e non si ritiene pertanto di dover intervenire al riguardo.

PRESIDENTE. L'onorevole Poli Bortone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interrogazione n. 3-00497.

ADRIANA POLI BORTONE. Userò tutto il tempo disponibile per la risposta, di cui già conoscevo esattamente il contenuto; devo osservare tuttavia che esiste un ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio che, tra l'altro, è stato notificato come di norma anche al ministro della pubblica istruzione, proprio in merito a quella che è la richiamata legge, da parte del ministro e dello stesso sottosegretario. Il decreto n. 40625 del 29 settembre 1983 del provveditore agli studi di Lecce, che dichiarava i vincitori del concorso magistrale per esami e titoli per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti di scuola elementare, nonché i decreti integrativi dell'elenco dei vincitori, limitatamente all'espressa determinazione di escludere dalla nomina, negando lo scorrimento, la categoria degli orfani e

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

vedove di guerra, per servizio o per lavoro, in quanto ritenuta ipersatura; l'esclusione dall'elenco dei vincitori, quindi, delle concorrenti, cui si riferisce il ricorso al TAR; omessa predeterminazione dei posti riservati alle categorie protette: questi i tre argomenti delle osservazioni formulate nell'interrogazione presentata da me e da altri colleghi.

Alcune insegnanti elementari hanno partecipato regolarmente al concorso di cui si tratta documentando il loro diritto alla riserva dei posti *ex lege* n. 482 del 1968 (orfani di guerra e categorie equiparate). Superate brillantemente le prove d'esame, sono state inserite nella graduatoria generale di merito degli idonei, con la specifica indicazione del loro diritto alla riserva dei posti; senonché, con decreto del 29 settembre 1983, il provveditore ha dichiarato i vincitori del concorso ed è stato rilevato, dalle ricorrenti, che esse non erano state incluse in questo elenco, nonostante l'accertata disponibilità di ulteriori 303 posti da attribuire alle predette categorie, proprio in virtù della legge n. 482.

Nelle premesse del decreto, il provveditore, richiamando la circolare ministeriale n. 1200 del 21 luglio 1983, afferma che non sono da conferire nomine alla categoria degli orfani e vedove di guerra, per servizio o per lavoro, in quanto tale categoria sarebbe satura avendo già fruito della percentuale dei posti in organico ad essa spettanti. Da informazioni assunte in via breve, le ricorrenti hanno invece appreso che il provveditore agli studi, dopo aver rilevato che l'organico provinciale di 3.951 posti di insegnanti nelle scuole elementari, consente l'attribuzione di 593 posti ai riservisti, avrebbe accertato (sempre il provveditore di Lecce), attraverso un'indagine condotta presso le direzioni didattiche, che 290 posti di insegnamento risultano occupati da categorie protette, nonché la saturazione, secondo il provveditore, della percentuale spettante alle categorie innanzi indicate: da questo, la mancata attribuzione, per scorrimento, in carenza di altre categorie, degli ulteriori posti ancora at-

tribuibili ai riservisti. I predetti accertamenti sarebbero avvenuti senza tener conto che, in molti casi (questo mi sembra rilevante), il motivo di accesso alle categorie protette si è verificato successivamente all'accesso ai ruoli, e che le nomine in ruolo di molti insegnanti erano avvenute per diritto di graduatoria, e non certamente beneficiando, invece, della posizione di riservisti.

Quindi occorre in via preliminare precisare che sin dalla prima applicazione della legge n. 482, nei concorsi per l'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, il 15 per cento complessivo dei posti in organico è stato attribuito ai riservisti, indipendentemente dalle percentuali spettanti alle singole categorie, operando quindi lo scorrimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge n. 482 che, insieme con l'articolo 12, andrebbe ben esaminato proprio per dare validità alla nostra tesi e non certamente a quella del ministro della pubblica istruzione. Infatti la circolare ministeriale n. 1200, richiamando la decisione alla quale lei, signor sottosegretario, faceva in precedenza cenno e cioè la n. 300 del 1981 della VI sezione del Consiglio di Stato, ha limitato lo scorrimento solo in favore delle categorie non sature. Questa decisione è interessante indubbiamente, ma certamente non può essere l'unico punto di riferimento in quanto esistono molti altri momenti di riferimento, così come esiste la possibilità di rivedere determinate decisioni, tant'è che noi chiediamo di rivedere questa circolare ministeriale che contrasta con la *ratio* della legge stessa.

Avrei avuto molte altre cose da dire, comunque mi sembra che anche in rapporto alla giurisprudenza ed alla *ratio* della legge n. 482, questo comportamento del provveditore di Lecce andrebbe rivisto, dal momento che i posti vacanti risultano essere ancora 303. Tali posti possono essere benissimo utilizzati da queste categorie protette, che in questo caso protette non sono.

PRESIDENTE. Passiamo all'interroga-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

zione dell'onorevole Roberto Franchi, al ministro della pubblica istruzione, «per sapere:

se corrispondono a verità le notizie circa la diffida fatta ad alcuni eminenti musicisti appartenenti al corpo docente degli istituti musicali di Stato di tenere corsi di perfezionamento nel periodo delle vacanze estive e se, nel caso nel quale questo divieto sia stato effettivamente formulato, ci si sia resi conto del valore che tali partecipazioni hanno per la diffusione della cultura musicale italiana, nel nostro paese e all'estero;

se, invece, non sarebbe necessario potenziare anche attraverso le iniziative degli istituti e degli enti musicali italiani aperture e scambi sempre più diffusi ed integrati tra le esperienze nazionali ed internazionali» (3-00643).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

GIUSEPPE FASSINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, in ordine alla veridicità delle notizie di cui è cenno nell'interrogazione si fa presente che l'invito ad astenersi dal prestare la propria opera, in corsi gestiti da istituzioni private, è stato in effetti rivolto ad alcuni docenti dei conservatori di musica ed in particolare a quei professori che avrebbero aderito a corsi di perfezionamento promossi dalla scuola superiore di musica in seno all'accademia musicale pescarese e pubblicizzati con apposito opuscolo. Stando, per altro, alle indicazioni di tale opuscolo, i predetti corsi — la cui articolazione è stata presentata con strutture e finalità proprie di un'istituzione scolastica — non si sarebbero limitati al solo periodo delle vacanze estive, come rilevato nell'interrogazione, atteso che il loro svolgimento era stato predeterminato dal mese di gennaio alla fine di maggio. L'invito di cui sopra è stato pertanto ritenuto necessario in applicazione della normativa contenuta nel primo comma dell'articolo 92 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, che sancisce — come l'onorevole interrogante ben sa — l'incompatibilità della funzione docente con altra attività di carattere professionale.

Quanto al merito della questione si fa presente che l'orientamento del Ministero, in ordine ad iniziative promosse da enti pubblici e privati per la diffusione della cultura musicale italiana resta generalmente favorevole in presenza di casi in cui l'opera, saltuaria e limitata, richiesta ai docenti dei conservatori statali, abbia a svolgersi in periodi ben definiti e non ricada nel divieto di cui al succitato articolo 92.

PRESIDENTE. L'onorevole Roberto Franchi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00643.

ROBERTO FRANCHI. Signor Presidente, sono soddisfatto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario. La mia interrogazione era nata dalla lettura di un commento di un critico musicale. Io non sapevo che vi fosse stato l'intervento del Ministero, per cui sono soddisfatto, ripeto, della risposta fornitami e delle precisazioni che mi sono state date. Certo un pubblico dipendente non può cumulare con la propria attività un altro lavoro.

La mia interrogazione però partiva anche da una constatazione. Noi viviamo in un paese nel quale si mitizzano alcuni grandi esecutori. Questi ultimi — proprio perché mitizzati — riescono ad ottenere compensi anche superiori ai loro meriti, avendo allo stesso tempo anche una giustificazione per la loro impreparazione. D'altro canto esiste anche una grossa carenza nel campo della educazione musicale che, al contrario, è fondamentale per la completezza e lo sviluppo della personalità di un individuo.

Questa mia interrogazione scaturisce anche dal mio rammarico (avendo frequentato le scuole pubbliche, comunque, per altri versi, ben organizzate) per non essere stato indirizzato verso una opportuna educazione musicale; questo ram-

marico mi proviene anche dal fatto di aver ascoltato, in alcune occasioni, alcuni grandi didatti: mi riferisco a Vincenzo Vitale ed a Carlo Maria Giulini; si tratta di persone che o non fanno più parte dell'organizzazione dell'educazione musicale pubblica o che non ne hanno mai fatto parte.

Credo che soprattutto in questo settore esista la necessità di una grande circolazione di iniziative e di idee, senza la quale rischiamo di trovare il professore di orchestra o di conservatorio chiuso nel suo insegnamento, sempre più settorializzato, e con una opinione ed una cultura musicali sempre meno attente ai problemi dell'ascolto e della educazione musicale.

Tutti coloro che si interessano a questo problema in qualità di amatori hanno continuamente il dubbio che il settorialismo italiano prevalga anche in questo campo. Personalmente ho sempre pensato alla condizione di certi nostri burocrati, magari grandi direttori generali, che si trovano a decidere nel Ministero della pubblica istruzione su problemi che riguardano questo settore che, magari, viene considerato non come uno dei settori principali di attività del Ministero, per cui essi soffrono di qualche complesso che potrebbe poi riflettersi in iniziative eccessivamente burocratiche.

Intendo altresì sottolineare il fatto che nel nostro paese, forse troppo settoriale, i problemi musicali riguardano almeno tre ministeri: quello della pubblica istruzione, quello dei beni culturali e quello del turismo e dello spettacolo. Dal momento che in altri paesi l'educazione musicale ha fatto passi da gigante (lo constatiamo nella stessa composizione dei complessi orchestrali, formati in gran parte da giovani provenienti da scuole di musica non italiane), ritengo che si debba assumere un impegno ben preciso per l'educazione musicale: e ciò in nome della diffusione della cultura musicale, per la professionalizzazione e — per concludere — anche per la gioia di vivere che, in fondo, danno l'educazione musicale e la capacità di capire che cos'è la musica.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla interrogazione degli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Aloï, al ministro della pubblica istruzione, «per sapere — premesso:

che con decreto n. 810 9/2 dell'11 novembre 1983 del provveditore agli studi di Trapani è stata istituita la Commissione provinciale preposta alla decisione dei ricorsi per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole materne ed elementari per l'anno scolastico 1983-1984;

che al SINASCEL-CISL sono stati attribuiti due rappresentanti;

che è stata esclusa la rappresentanza della CISNAL, pur essendo tale organismo sindacale presente nel consiglio scolastico provinciale di Trapani;

che nel settore scuola elementare e materna la CISNAL-Scuola della provincia di Trapani rappresenta la seconda forza sindacale —

quale azione intenda promuovere nei riguardi del provveditore agli studi di Trapani per il suo discriminatorio comportamento antisindacale e per evitare che tali gravi episodi abbiano a ripetersi in una nazione nella quale si continua "teoricamente" a sostenere la libertà sindacale» (3-00534).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

**GIUSEPPE FASSINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Signor Presidente, onorevoli deputati, per la costituzione della commissione provinciale dei ricorsi, relativa al personale docente della scuola elementare e materna, come per le altre analoghe commissioni, il provveditore agli studi di Trapani sembra essersi attenuto alle norme dettate dallo articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in base alle quali devono essere nominati gli insegnanti elementari e di scuola materna proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie interessate e che siano da ritenersi i più

rappresentativi della categoria medesima.

In assenza di precisi riferimenti legislativi, il Ministero ha individuato, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali formati in materia, i seguenti concorrenti indici della «maggiore rappresentatività su scala nazionale» dei sindacati che operano nella scuola: presenza nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione; partecipazione e sottoscrizione da parte dei sindacati di accordi nazionali intervenuti con il Governo a seguito di trattative; presenza di strutture organizzative dei sindacati nell'ambito nazionale.

Ciò premesso, si fa presente che l'ufficio provinciale di Trapani ha ritenuto di non poter nominare alcun rappresentante segnalato dal sindacato CISNAL, poiché tale sindacato non è risultato essere in possesso di alcuni dei sopraesposti requisiti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Poli Bortone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interrogazione n. 3-00534.

**ADRIANA POLI BORTONE.** No, signor Presidente, non sono assolutamente soddisfatta.

**PRESIDENTE.** Dispiace a tutti che lei non sia soddisfatta!

**ADRIANA POLI BORTONE.** A me non dispiace, perché mi dà l'opportunità di dire ciò che voglio! Indubbiamente il provveditore agli studi di Trapani deve essere una persona molto singolare, perché facendo riferimento a certe prerogative, delle quali dovrebbe essere in possesso il sindacato, egli cita proprio le prerogative di cui si serve la CISNAL per affermare di essere un sindacato molto rappresentativo.

È dagli inizi degli anni '70 che esiste questo tentativo di discriminare la CISNAL a tutti i livelli, per affidare soltanto alla «triplice» sindacale la gestione dei

lavoratori del mondo della scuola. Il provveditore di Trapani, che dovrebbe essere una persona informata — come lei, signor sottosegretario, che prima ha fatto riferimento ad una sentenza della VI sezione della Corte di cassazione —, dovrebbe sapere che esistono anche altre sentenze, quale quella recente, del 21 febbraio 1984, n. 1256, sempre della Corte di cassazione, nella quale si dice inequivocabilmente ed esplicitamente che la CISNAL deve ritenersi a tutti gli effetti una confederazione, non solo maggiormente rappresentativa, ma addirittura di preminente rappresentatività. Io non credo, dunque che le sentenze della Corte di cassazione debbano essere disattese sino a questo punto.

D'altro canto, se si fa riferimento ai principi a cui intende, forse, riferirsi il provveditore di Trapani, possiamo citare la legge 5 gennaio 1956, n. 33, istitutiva del CNEL che dispone, all'articolo 3, che i rappresentanti dei lavoratori sono designati dalle organizzazioni sindacali in una misura che tenga conto della loro importanza. Dall'entrata in vigore di questa legge ad oggi, il rappresentante della CISNAL è stato inserito in virtù del riconoscimento di tale importanza, proprio nel CNEL.

Inoltre, facciamo riferimento alla legge 18 novembre 1977, n. 902, relativa alla attribuzione dei patrimoni delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste, dei quali, guarda caso, non si è appropriata soltanto la CISNAL, ma si sono appropriati per il 93 per cento, innanzitutto, i sindacati della «triplice» e poi, anche la CISNAL, come quarto sindacato altamente rappresentativo.

Ricordiamo inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1980, sul consiglio di amministrazione dell'INPS. Anche questo recente provvedimento è di notevole rilevanza, mi sembra, giacché in esso, dopo aver individuato i criteri di valutazione per giudicare il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, si conferma espressamente che la CISNAL, naturalmente insieme con la CGIL, la CISL, la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

UIL e la CIDA, risulta maggiormente rappresentativa proprio sulla base di quei criteri.

Ancora, voglio ricordare il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1977, concernente il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nel quale si prevede la nomina di 4 membri, 2 effettivi e 2 supplenti, designati dalla CISNAL, ribadendo così il carattere di maggiore rappresentatività sul piano nazionale di tale confederazione.

C'è, poi, il decreto ministeriale del 10 giugno 1980, relativo al comitato tecnico dell'INAIL, con il quale viene nominato un membro del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, che è appunto un rappresentante della CISNAL.

Questo soltanto per citare alcuni degli elementi che mi sembrano più interessanti; ma esistono anche delle altre decisioni, quali quella della pretura di Bologna del 15 luglio 1972, quella della pretura di Perugia del 16 giugno 1972, quella della pretura di Massa del 2 agosto 1971, quella del TAR della Sardegna del 15 ottobre 1980, quella della pretura di Chieti del 20 maggio 1981, quella della pretura di Genova del 16 ottobre 1978, quella della pretura di Roma del 23 gennaio 1972. Le manderemo tutte al provveditore di Trapani, affinché le legga.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'interrogazione degli onorevoli Ferri e Barbera, al ministro della pubblica istruzione, «per sapere se il ministro abbia mai avuto occasione di cercare di collegarsi con i propri uffici chiamando in teleselezione il centralino del Ministero.

Per sapere:

se non ritenga opportuno, qualora non abbia avuto quell'occasione, di accogliere l'invito degli interroganti ad avventurarsi in tale ardua impresa, al fine di constatare la pratica impossibilità per singoli interessati, scuole, istituti, provveditorati,

università, ecc., di comunicare con il Ministero;

se non ritenga indilazionabile disporre che gli uffici tecnici provvedano a fornire il Ministero di un centralino che renda accessibili agli "amministrati" l'amministrazione della pubblica istruzione e che eviti gli estenuanti tentativi di collegamento, il più delle volte destinati al fallimento, da ogni parte lamentati». (3-00645)

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

**GIUSEPPE FASSINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Signor Presidente, onorevoli deputati, il Ministero è da tempo consapevole dello stato di vetustà e di inadeguatezza in cui si trova il centralino telefonico (devo dire di averlo sperimentato in moltissime occasioni in questi ultimi tre anni), che non è più sufficiente a garantire il livello di efficienza richiesto da una utenza sempre crescente.

In questi ultimi anni, il problema è stato più volte rappresentato dal Ministero al competente provveditorato generale dello Stato, il quale soltanto lo scorso anno è stato in grado di accogliere le nostre richieste di sostituzione delle apparecchiature esistenti.

È stata indetta, quindi, un'apposita gara di appalto per l'installazione di una centrale telefonica di tipo elettronico progettata e costruita con i criteri più avanzati, (ci auguriamo che vada in funzione presto), che consentirà non solo un accesso adeguato alle richieste dei corrispondenti ma fornirà anche una serie di servizi ausiliari indispensabili ad una amministrazione che vogliamo credere possa diventare più efficiente.

Le relative procedure sono state espletate, cosicché hanno già avuto inizio i lavori preliminari affidati dal Ministero. La società Olivetti, cui è stato aggiudicato l'appalto dovrà quindi provvedere nei termini contrattuali stabiliti alla installa-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

zione della centralina. Stiamo sollecitando affinché tutto sia fatto con la massima urgenza, e credo che i colleghi interroganti si renderanno conto della assoluta necessità che noi per primi, al Ministero, sentiamo a questo proposito.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ferri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00645.

**FRANCO FERRI.** La mia interrogazione risale al febbraio scorso; la risposta arriva sei mesi dopo: la difficoltà di comunicazione permane.

**GIUSEPPE FASSINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Ci sono i lavori in corso.....

**FRANCO FERRI.** Credo che il Presidente sia persona fine e di buon gusto. Ritengo, quindi, che comprenda l'imbarazzo nel quale io mi troverei se mi dichiarassi soddisfatto all'idea che, prima o poi, il centralino di un Ministero così importante possa funzionare. Pensavo che in questi sei anni il ministro della pubblica istruzione, che è stato sempre in giro, avesse provato a telefonare al Ministero; ma poi ho visto che ha incaricato il sottosegretario di rispondere alla mia interrogazione. Sono comunque soddisfatto che questa lamentela, generalizzata, trovi finalmente un riscontro e che il Governo riesca a mettere in piedi almeno il centralino del Ministero della pubblica istruzione.

Visto che c'è da sperare che le comunicazioni finalmente funzionino, mi auguro che funzionino un po' meglio anche le comunicazioni del Ministero con il Parlamento. Sei mesi per avere un risposta a un'interrogazione sul centralino del Ministero (un'interrogazione davvero irrisoria!) sono troppi. Sono state presentate altre interrogazioni, relative, ad esempio, alle borse di studio per l'estero, la cui offerta è di gran lunga inferiore al numero dei concorrenti, al problema delle erogazioni di fondi ad università non statali su capitoli destinati ad altri scopi, al

problema dei docenti a contratto *ex* articolo 25 della legge n. 382 (contratti dequalificati, che non onorano certo l'università, con stanziamenti di bilancio incrementati a scapito di finanziamenti per la ricerca scientifica).

Vi sono inoltre altri problemi sui quali si chiede un risposta, se possibile attraverso il nuovo centralino: il Ministero, nel mese di marzo, aveva proceduto ad una ulteriore distribuzione di cattedre universitarie al di fuori del piano quadriennale (credo fosse la quinta): siamo ora arrivati ad una sesta e — credo — ad una settima distribuzione di cattedre *ad libitum* del Ministero medesimo. Queste sono questioni molto serie, sulle quali mi auguro si possa avere una risposta.

Torno nuovamente al problema del centralino telefonico per chiedere: il problema era di soldi?

**GIUSEPPE FASSINO, Segretario di Stato per la pubblica istruzione.** Di tempo, più che di soldi!

**FRANCO FERRI.** Dal momento in cui è stato fondato il Ministero della pubblica istruzione sono passati anni! Sarei presuntuoso se pensassi che vi siete accorti che il centralino non funziona soltanto in seguito alla mia interrogazione. Il problema, dunque, è anche di soldi. Ma il Ministero della pubblica istruzione ha scoperto di poter dare 100 miliardi agli assicuratori privati (tra i quali c'era un certo Salvo), attingendo al fondo riservato al finanziamento della legge di riforma della scuola secondaria superiore. È grave togliere 100 miliardi a questo fondo, quasi a dare il segnale che il Ministero considera questa riforma definitivamente affossata. Ma noi siamo ottimisti e pensiamo che essa andrà in porto.

In conclusione, per buon gusto, non mi dichiaro soddisfatto; spero soltanto che in futuro sia io sia l'amministrazione periferica della pubblica istruzione riusciremo a telefonare al Ministero.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'interrogazione degli onorevoli Crucianelli e Gianni,

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

al ministro della pubblica istruzione, «per sapere — premesso che:

il Ministero della pubblica istruzione, in accordo con l'ispettorato della pubblica istruzione artistica, con la giustificazione di una riduzione della spesa pubblica, ha emanato una circolare in data 18 luglio 1983 con cui si determinano gravi restrizioni che rendono precaria la esistenza dei corsi di musica elettronica;

l'attuazione del provvedimento provocherà la riduzione del corso (ora della durata di tre anni), ad un anno, la conseguente radiazione degli allievi del conservatorio iscritti al 2° e al 3° anno, la riduzione del corso a semplice "ausilio didattico" e alla rimozione dei ruoli per gli insegnanti di questa materia;

il provvedimento è già stato reso operativo nei conservatori di L'Aquila e di Pesaro;

la cultura musicale contemporanea utilizza in modo ormai diffuso le risorse del mezzo elettronico; in particolare in alcuni paesi (Francia, Germania, USA, Canada, Giappone, ecc.) lo studio della musica elettronica è sostenuto e incentivato in modo rilevante sia nella ricerca, sia nella didattica —;

se ritenga che col ridurre il corso ad "ausilio didattico" si neghi qualsiasi valore a livello istituzionale in un momento in cui è crescente l'uso di elaborazioni elettroniche che presuppongono l'intervento di persone altamente specializzate;

se il ministro ritenga che la soppressione del corso realizzi un risparmio esiguo per le casse dello Stato e che porterebbe all'accantonamento di strumenti e macchinari già acquistati;

se il ministro intenda provvedere al ritiro del provvedimento e proporre una normalizzazione del corso, come indicato dall'assemblea dei docenti di conservatorio nell'ottobre 1982 a Venezia, in occasione della Biennale musica». (3-00294)

Poiché nessuno dei firmatari è pre-

sente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Crucianelli, Serafini e Castellina, al ministro della pubblica istruzione, «per sapere — premesso:

che mediante circolare telegrafica del 14 ottobre 1983 il ministro interessato ha disposto che la copertura dei cosiddetti "posti di sostegno" nella scuola media inferiore possa avvenire, alla lettera F), anche mediante utilizzo di personale di ruolo, sprovvisto del titolo di specializzazione;

che, in particolare, tale disposizione è indirizzata all'utilizzo del personale di cui all'articolo 54 della legge n. 270 del 1982 —;

se ritenga opportuno revocare tale disposizione, sia al fine di un più conseguente utilizzo qualitativo del cosiddetto "sostegno", sia al fine di un rispetto di specifiche competenze ed elementi di professionalità, propri del personale suddetto;

se abbia allo studio, conseguentemente, un diverso utilizzo del suddetto personale di ruolo, sotto forma di sperimentazione nella scuola media superiore e nel rispetto del *curriculum* professionale dello stesso» (3-00406).

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo infine all'interrogazione degli onorevoli Carrus, Contu, Piredda, Pisanu, Segni e Soddu; al ministro della pubblica istruzione, «per sapere — premesso che:

a seguito di una inchiesta giudiziaria in corso, sono state bloccate in Sardegna le procedure per l'espletamento dei concorsi per l'immissione nel ruolo delle scuole medie degli insegnanti precari;

il Ministero della pubblica istruzione avrebbe fissato per il 7 maggio 1984 il termine per la presentazione delle domande degli insegnanti precari vincitori dei relativi concorsi —

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

se sia intendimento del Governo, nel caso specifico della Sardegna, di prorogare, fino a data compatibile con il totale espletamento delle procedure concorsuali, i termini entro i quali devono essere presentate le domande per la immissione in ruolo degli insegnanti precari che avranno superato le prove del relativo concorso, riconfermando, fino a quando non siano definitivamente espletate, le procedure predette, le precedenti nomine degli insegnanti.

Tutto ciò per evitare che gli insegnanti precari che hanno sostenuto in Sardegna le prove di concorso per l'immissione in ruolo siano posti in condizioni di disparità rispetto a tutti gli altri insegnanti italiani, disparità dipendente da cause non imputabili alla loro volontà» (3-00824).

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### Annunzio di interrogazioni.

**PRESIDENTE.** Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 17 luglio 1984, alle 16,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori delle indennità per il trasporto dei generi di monopolio. (1853)

— Relatore: Moro.  
(*Relazione orale.*)

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 744 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 158, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie. (1850)

— Relatore: Lussignoli.  
(*Relazione orale.*)

**La seduta termina alle 18,25.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI*

DOTT. CESARE BRUNELLI

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*  
DOTT. MANLIO ROSSI

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 20,30.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

## INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA

PATUELLI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

sovente musei, biblioteche e centri di interesse storico-archeologico restano chiusi al pubblico, specie nei giorni festivi e nei periodi estivi durante i quali maggiore sarebbe l'affluenza di pubblico; tale prassi rappresenta un ostacolo alla conoscenza del nostro patrimonio artistico-culturale e danneggia fortemente l'attività turistica che tanta importanza riveste per la nostra economia —

quali azioni si intendano intraprendere al fine di garantire un'apertura continuata di detti musei, biblioteche e centri di interesse archeologico, soprattutto nei giorni e nei periodi di potenziale maggiore affluenza di visitatori, ed in particolare nelle ore pomeridiane. (4-04985)

BATTISTUZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

la realizzazione del progetto per la riapertura notturna di Villa d'Este di Tivoli è ancora bloccata a causa della mancata conclusione positiva della trattativa privata tra i rappresentanti del comune di Tivoli e quelli dell'intendenza di finanza e a causa dell'esito negativo della gara pubblica di appalto dell'illuminazione conclusasi con un annullamento dell'aggiudicazione per inadempienza della ditta aggiudicataria;

tale realizzazione rivestirebbe estrema importanza per una ulteriore più qualificata valorizzazione sotto il profilo turistico della città di Tivoli —:

quali iniziative s'intendano adottare per risolvere celermente il problema in oggetto;

se non si ritenga opportuno indire in tempi brevi una nuova gara di appalto. (4-04986)

MANCINI GIACOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

a) secondo quali norme e procedure sia stato attribuito un posto di ruolo di prima fascia per il settore B4 (materie sociologiche) in data 24 maggio 1984 alla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria. Risulta dai verbali di quella facoltà che tale posto non è stato mai richiesto. Risulta anche che non è rispondente al vero la comunicazione del Ministero secondo cui l'assegnazione è stata fatta « valutata l'opportunità rappresentata dalla Facoltà di attribuzione di ulteriori posti di professore di ruolo per salvaguardare le esigenze didattiche e scientifiche non soddisfatte con la complessiva distribuzione di posti operata in attuazione del piano biennale transitorio »;

b) se ritenga corretto che il bando per questo posto di ruolo avvenga senza sentire parere del Consiglio universitario nazionale;

c) quali pressioni interne ed esterne all'Università siano state fatte a livello ministeriale per sollecitare, secondo un metodo clientelare e personalistico, l'assegnazione del posto di ruolo nell'interesse di uno specifico candidato menzionato nel verbale del consiglio della facoltà del 5 luglio 1984;

d) quali provvedimenti intenda prendere nei confronti di quanti hanno operato per fini particolaristici, ledendo norme e procedure, nonché il principio dell'autonomia didattica e scientifica delle facoltà;

e) se ha preso conoscenza del circosanziato esposto-denuncia inviato responsabilmente al Ministero in data 7 luglio da un docente del dipartimento di sociologia e scienze politiche. (4-04987)

ANDÒ. — *Ai Ministri per l'ecologia, di grazia e giustizia e dei trasporti.* — Per sapere:

se sono a conoscenza delle iniziative, delle pressioni rivolte dall'amministrazione comunale di Acireale alle ferrovie dello Stato per la costruzione di un sottovia che dovrebbe realizzarsi in località Guardia al chilometro 261+952 della linea Siracusa-Messina, per consentire la continuità viaria della via Vecchia Pozzillo in vista della chiusura definitiva del passaggio a livello al chilometro 261+810;

se ritengono ammissibile che venga sprecato del denaro pubblico tenuto conto dell'inutilità dell'opera che si vuole realizzare, in quanto che a circa 170 metri verso sud, rispetto all'asse della via Vecchia Pozzillo, esiste ed è già agibile, un nuovo sottovia costruito dalle stesse ferrovie dello Stato, e già dalla medesima amministrazione raccordato verso est con la suddetta via mediante una bretella stradale, e verso ovest collegato alla via Vecchia Pozzillo tramite una traversa comunale (via Paluzza) nella quale attualmente sbocca il sottovia;

se altresì sono a conoscenza dei danni che l'esecuzione di questo progetto comporterà a causa dell'inutile spezzettamento di talune piccole aziende agricole;

quali provvedimenti intendono adottare per evitare che ancora una volta un'opera inutile si abbia a realizzare solo per spendere del denaro, e con gravi danni alla comunità a cui essa dovrebbe essere destinata. (4-04988)

MUNDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, al fine di rendere sicura e tranquilla la permanenza e l'attività all'interno dei presidi ospedalieri ubicati nella piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria) e precisamente negli ospedali di Gioia Tauro, Palmi, Taurianova e Polistena, se non ritenga opportuna e utile la istituzione, all'interno di tali presidi, di un posto permanente di polizia per meglio tutelare,

soprattutto nelle ore notturne, durante le quali, pare, si verificano non sempre chiari movimenti di soggetti estranei, gli utenti e gli operatori sanitari e parasanitari. (4-04989)

CALAMIDA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere -

premesso che il 26 giugno 1984 la SOLMINE, durante un incontro con i sindacati ha prospettato un piano operativo per il settore minero-chimico-metallurgico che prevede nella sostanza:

1) la chiusura definitiva della miniera di Niccioleta;

2) la chiusura del cantiere di Gavorrano;

3) la fermata dell'impianto di flottazione e la riduzione degli organici della miniera di Fenice Capanne;

4) la riduzione dei livelli occupazionali nella miniera di Campiano (Bocchegiano) e nello stabilimento di Scarlino;

5) la vendita dell'azienda agraria aziendale;

considerato che:

a) questa scelta è un serio attacco all'economia della provincia di Grosseto ed ai livelli occupazionali ed è praticamente l'avvio al disimpegno ed alla smobilizzazione del settore;

b) se il piano dovesse attuarsi per il comune di Roccastrada significherebbe la perdita di 200 posti di lavoro -

quali provvedimenti immediati (precisi programmi, finanziamenti) intenda porre in atto:

per invertire il piano Solmine, recuperando invece il ruolo economico di questo settore. Un piano organico permetterebbe infatti non solo il mantenimento delle miniere di Niccioleta e Capanne e lo sviluppo della miniera di Campiano, ma realizzerebbe pienamente la verticalizzazione della trasformazione delle Pieriti al Ca-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

sone (acido solforico, spugne di ferro, acido fosforico, biossido di titanio);

per una reale salvaguardia del comparto e dei livelli occupazionali in Maremma. (4-04990)

**FACCHETTI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

quali siano le società di revisione e certificazione di bilancio che sono state incaricate da aziende facenti parte del sistema delle partecipazioni statali;

con quali criteri esse sono state scelte nel ristretto novero delle società abilitate all'esercizio di tale compito;

quanti di questi incarichi sono in scadenza entro il prossimo anno (luglio 1985);

quali criteri si intende seguire per rinnovare gli incarichi;

in particolare, se si intende introdurre un criterio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi stessi, eventualmente consorziando tra loro le società di revisione di dimensione minore, non potendosi infatti concepire che gli incarichi siano affidati sempre alle stesse società. (4-04991)

**TASSI, FINI E SERVELLO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere:

quali e quante delegazioni sono state inviate dagli enti locali territoriali d'Italia, al funerale dell'onorevole Berlinguer, a spese o comunque a carico dei bilanci degli enti stessi;

di quale consistenza numerica siano state tali delegazioni delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali con maggioranza socialcomunista. (4-04992)

**MANCINI GIACOMO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponda al vero che il giudice istruttore di Napoli non abbia ancora pro-

ceduto — com'è suo obbligo — alla scarcerazione dell'eurodeputato Enzo Tortora, già regolarmente proclamato da due corti d'appello;

quale apprezzamento dia di un comportamento che conferma l'esistenza di intenti persecutori, in ogni caso da sottoporre alla valutazione degli organi disciplinari. (4-04993)

**BASSANINI, RODOTA, MACCIOTTA, VACCA, FERRARA, BARBATO E GABBUGIANI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

se abbia notizia del fatto che in data 2 luglio 1984 è stata inviata al dottor Giovanni Bilancia, Direttore centrale e Segretario generale della S.p.A. « Italcable » del gruppo IRI-STET, una lettera di licenziamento ufficialmente motivata da una non meglio precisata « evoluzione organizzativa dell'Azienda »;

se gli sia noto il fatto che era stata in precedenza contestata al predetto dottor Bilancia la paternità di un foglietto manoscritto, nel quale era annotata la notizia, peraltro da tempo nota, dell'appartenenza alla « Loggia massonica P2 » del dottor Michele Principe, Presidente della STET, come iniziativa suscettibile di « sminuire il prestigio del predetto dottor Principe »;

se « l'addebito » ora ricordato non costituisca la reale ragione del licenziamento del dottor Bilancia, dal momento che l'Italcable S.p.A. è controllata dalla STET, di cui il Principe è Presidente (e ancorché non si riesca a vedere come la notizia incontestata e notoria dell'appartenenza del dottor Principe alla « Loggia P2 » sia tale da « sminuire il prestigio » dello stesso dottor Principe, mentre non è ritenuta dal medesimo sufficiente ad indurlo a presentare le dimissioni dalla Presidenza della STET);

quali direttive abbia impartito per promuovere i procedimenti necessari a provvedere alla rimozione dalla Presidenza

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

za della STET del dottor Principe, la cui appartenenza alla « Loggia P2 » non è stata contestata neppure dall'interessato.

(4-04994)

REGGIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — con riferimento al film trasmesso verso le ore 21 di mercoledì 4 luglio dalla seconda rete RAI-TV —:

se ritenga che nell'autonomia attribuita alla redazione dei programmi sia compresa anche la facoltà di esporre al pubblico nel contesto di una vicenda piuttosto risibile quattro immagini di reiterati e frenetici amplessi, i quali mentre non sembravano contenere un « messaggio » di particolare originalità, sicuramente sono in grado di violare precise e tuttora vigenti norme penali oltreché di elementare buon gusto;

se non ritenga di voler suggerire, nelle forme consentite dalla legge, ai responsabili del servizio una più attenta considerazione delle esigenze dettate dal

senso del minimo comune decoro, tenendo conto del carattere di pubblico servizio svolto dalla televisione di Stato. (4-04995)

MUNDO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che per l'alimentazione della centrale ENEL di Rossano (Cosenza) almeno per alcuni anni vi è sicura disponibilità di metano, come più volte chiesto dagli enti locali interessati — se non ritenga di intervenire urgentemente nei confronti degli organi dell'ENEL, perché desistano dall'azione amministrativa presso il Consiglio di Stato. (4-04996)

DEL DONNO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

1) se sia al corrente dello stato d'inquinamento atmosferico e di sfaldamento in cui versa il famoso tempio del Bramante in S. Pietro in Montorio, in Roma;

2) quali provvedimenti siano in atto per difendere e preservare questo celebre monumento. (4-04997)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**PAZZAGLIA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che nella comunità montana « Goceano », in Sardegna, continuano a verificarsi furti e violenze a ritmo preoccupante e la criminalità dilaga in una sequela di assassinii che pare inarrestabile, tanto che in una recente delibera del comune di Bono (Sassari) si definiscono i momenti attuali come « i più drammatici del dopo guerra »;

quali iniziative necessarie ed urgenti intendano assumere in concreto per garantire al Goceano di uscire da un periodo tanto denso di atti di violenza criminale e se non ritenga opportuno recuperare, nelle campagne come nei centri abitati, le condizioni di sicurezza per le persone e le cose e la tranquillità e serenità nelle attività lavorative dei cittadini;

se non ritengano indilazionabile rafforzare nei paesi del Goceano i servizi fondamentali quali le stazioni dei carabinieri (la sede di Bono è stata di recente oggetto di un attentato), i servizi scolastici ed i corsi regolari di studi nelle scuole pubbliche;

se, considerato che l'efficienza delle istituzioni serve come deterrente ad ogni azione criminale, non ritengano di dover garantire la continuità e l'efficienza della pretura con la continua presenza del pretore titolare ed il finanziamento per la costruzione in Bono della sede del Comando tenenza dei carabinieri, della pretura, del poliambulatorio distrettuale ed il ripristino del Comando del nucleo forestale di Bono. (3-01082)

**CICCIOMESSERE, MELLINI, SPADACCIA, PANNELLA, AGLIETTA, CRIVELLINI E MELEGA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) quali iniziative ha preso il Governo dopo la proclamazione di Enzo Tortora, eletto al Parlamento europeo;

2) se sono a conoscenza della decisione assunta dal giudice istruttore di Napoli di concedere la scarcerazione di Enzo Tortora soltanto in tempo utile per raggiungere la prima seduta del Parlamento europeo; e quale sia la opinione del Governo circa un'interpretazione che contrasta con la dottrina prevalente e con la prassi finora seguita nel Parlamento italiano, in base alla quale l'immunità parlamentare ha inizio dal momento della proclamata elezione del parlamentare;

3) se non si deve ritenere che questa forzata e pretestuosa interpretazione sia stata presa solo in funzione dei tempi necessari per procedere alla sentenza di rinvio a giudizio;

4) quali posizioni e iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere in ordine ad una questione che chiama in causa diritti e prerogative parlamentari non soltanto del singolo parlamentare ma anche della istituzione stessa. (3-01083)

**TREMAGLIA E BAGHINO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'assurda e improvvisa decisione presa da Civilavia di sospendere i voli della linea Bergamo-Roma-Bergamo dal 18 luglio sino a settembre;

quali provvedimenti intenda subito adottare per ripristinare il collegamento aereo Bergamo-Roma e per coinvolgere i responsabili di simile determinazione, che è stata presa in funzione di manovre e di privilegi inammissibili.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1984

Si vuole infatti in tal modo penalizzare pesantemente Bergamo e un aeroporto funzionante, nonché una vasta area di interessi che valica la città di Bergamo; si cancella in termini assoluti il servizio pubblico di un'avio-linea per favorire un altro aeroporto e questo avviene per opera di Civilavia d'intesa con l'Alitalia, che da troppi anni cerca di ostacolare con ogni mezzo la operatività dell'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo.

Gli interroganti fanno presente che è indispensabile individuare le precise responsabilità nel fatto, poiché esso è in stridente contraddizione con la lettera giunta alla SACBO, società di gestione, il 14 luglio 1984, con la quale il Ministero dei trasporti dava ampia assicurazione in merito all'accettazione dei programmi di investimento e operativi, presentati dal consiglio di amministrazione della stessa SACBO e dopo che erano stati garantiti, sempre da parte del Ministero dei trasporti, altri 3 miliardi di contribuzioni per il completamento delle strutture aeroportuali e dopo che gli enti locali bergamaschi avevano aderito all'aumento del capitale della SACBO.

Gli interroganti, data la gravità della situazione, chiedono al Ministro dei trasporti:

se non ritenga indispensabile porre fine a questa azione di vero e proprio boicottaggio, promuovendo una indagine sulla inqualificabile decisione di Civilavia;

se non ritenga indispensabile revocare immediatamente l'annunziata sospensione dei voli, tenendo conto anche del periodo turistico e del rilancio in atto dell'aeroporto di Bergamo, ove sono stati completati gli impianti di radioassistenza, eliminando ogni più o meno oscura manovra e riportando nelle sue giuste dimensioni e importanti funzioni l'aeroporto di Bergamo. (3-01084)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se risponda a verità il cosiddetto « caso Flosint », il farmaco sospettato di effetti cancerogeni prodotto dalla « Farmitalia Carlo Erba » del gruppo « Montedison », di largo uso come analgesico e antiflogistico, la cui vendita è stata sospesa nella Germania federale e negli Stati Uniti;

2) perché non siano state prese in considerazione le decisioni delle autorità sanitarie tedesca, che ha sospeso fino al 31 ottobre 1984 la licenza di vendita con grave danno al prestigio della « Carlo Erba », e degli Stati Uniti, donde è partito l'allarme;

3) perché non abbia preso le dovute decisioni, limitandosi a rinviare la questione all'esame del Consiglio superiore della sanità, dilungando i tempi e le soluzioni. La casa produttrice, per autonoma decisione, vista l'estrema gravità del caso, ha sospeso la vendita sul territorio nazionale, riparando così un grave atto di omissione del Ministero. (3-01085)

DEL DONNO. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere:

1) quale sia il giudizio espresso dal Governo circa l'appello di 1.400 scrittori, aderenti al sindacato libero degli scrittori italiani per impedire la barbarie della manomissione nella zona dei Fori Imperiali a Roma;

2) se non trovi giusto e doveroso che, contro gli scavi progettati nella zona dei Fori Imperiali, venga consultata la popolazione con un referendum da indire fra i corpi accademici, gli ordini professionali, gli enti, gli istituti e le associazioni culturali operanti in Roma;

3) se non ritenga doveroso intervenire urgentemente per fermare la furia distruttrice di un patrimonio archeologico di inestimabile valore. (3-01086)